SENATO DELLA REPUBBLICA

IX COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

RIUNIONE DEL 16 MARZO 1950

(21ª in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente LONGONI

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione)

« Disciplina della produzione e del commercio dei saponi e dei detersivi » **(N. 879)** (*Approvato edella Camera dei deputati* :

GIUA, *relatore* . . . . . *Pag.* 175, 178
BOSCO 177
TOMÈ 177
DE LUCA 178
CAMINITI 178

(Discussione e approvazione)

« Abrogazione delle norme vigenti per la protezione del prodotto italiano contro la illecita concorrenza del prodotto camuffato come straniero » **(N. 901)** (*Approvato della Camera dei deputati*):

TOMÈ, *relatore* 169, 170, 172
DE LUCA 172, 173
MOLINELLI 171, 172
ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 171, 173
MARTINI 173
BRAITENBERG 173

« Abrogazione della legge 9 gennaio 1939, n. 189, contenente nuove disposizioni per la preferenza di prodotti nazionali » **(N. 902)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

TOMÈ, *relatore* . . . . . *Pag.* 173, 174
CASTAGNO 174
FIORE 174
ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 174

La riunione ha inizio alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Asquini, Benedetti Tullio, Bosco, Braitenberg, Caminiti, Carmagnola, Castagno, De Luca, Fiore, Ghidetti, Giua, Longoni, Martini, Molinelli, Mott, Raja, Tamburrano, Tomè.

È altresì presente il Sottosegretario di Stato, per l'industria e il commercio, senatore Ziino.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Abrogazione delle norme vigenti per la protezione del prodotto italiano contro la illecita concorrenza del prodotto camuffato come straniero » (N. 901) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Abrogazione delle norme vigenti per la protezione del prodotto italiano contro la illecita concorrenza del prodotto camuffato come straniero ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tomè.

TOMÈ, *relatore*. Onorevoli colleghi, con il regio decreto-legge 28 giugno 1938, n. 1162 convertito con modificazioni nella legge 19 gennaio 1939, n. 251, e successivamente modificato

dalla legge 12 febbraio 1940, n. 215, vennero emesse disposizioni per la protezione del prodotto italiano contro la illecita concorrenza del prodotto camuffato come straniero.

È stato constatato peraltro che l'applicazione di tali norme non ha conseguito affatto i risultati voluti dal legislatore, e che esse si sono dimostrate unicamente efficaci per tutelare il prodotto straniero il quale è contraddistinto sul mercato dal marchio od etichetta in lingua straniera, con tutto danno della concorrenza italiana.

Le disposizioni stesse, fra l'altro, si sono spesso rivelate di serio intralcio per l'esportazione dei prodotti italiani.

Nei casi in cui il prodotto italiano è contrassegnato da denominazioni di fantasia o terminanti con una consonante, l'aggiunta obbligatoria del marchio del nome e della residenza della ditta produttrice, costituisce generalmente una difficoltà per il deposito all'estero del marchio stesso, già registrato in Italia.

È noto infatti che le domande di deposito vengono presentate all'estero, non dalla ditta produttrice, ma da ditte similari, e siccome alla domanda deve essere allegato l'attestato dell'avvenuto deposito in Italia, ne consegue che risulta una diversità fra il nome della ditta che chiede la registrazione e il nome della ditta che risulta titolare del marchio sull'attestato e tale diversità crea notevoli intralci.

Difficoltà maggiori sorgono poi per il deposito del marchio in quegli Stati che non consentono l'inclusione in esso di nomi patronimici.

Infine le grandi aziende che hanno stabilimenti di produzione nell'Italia e all'estero trovano notevoli difficoltà nella indicazione sul marchio del luogo di produzione.

È da tenere presente al riguardo che gli elementi costitutivi del marchio non sono mai suscettibili di variazione neppure di carattere secondario, dopo che se ne è effettuata la registrazione; per cui tali ditte quando registrano internazionalmente un marchio che contiene la specifica indicazione della provenienza italiana, non hanno più la possibilità di contraddistinguere le merci fabbricate negli stabilimenti impiantati in territorio estero.

Tutto ciò ha rivelato la opportunità che siano abrogate le leggi suddette, essendo venute a cessare le ragioni politiche che ne determinarono la emanazione nel periodo in cui vennero emesse.

È da notare in proposito che sono state anche abrogate con decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 543, le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1940, n. 2042, che facevano divieto di usare parole straniere nella intestazione delle ditte e nelle varie forme pubblicitarie.

D'altro canto gli interessi dei produttori e dei consumatori sono tuttora ampiamente tutelati dalle disposizioni contro la concorrenza sleale, contenute negli articoli 2598 e seguenti del Codice civile e per i casi più gravi, in cui vi sia frode, dagli articoli 514, 515 e 517 del Codice penale.

Piena tutela viene data inoltre ai produttori dalle norme della Convenzione di Unione di Parigi, contenute nel testo modificato all'Aja, per la protezione della proprietà industriale, rese esecutive con regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 1927, n. 2701.

DE LUCA. Non credo che faccia piacere agli Italiani leggere quello che è affermato in questo disegno di legge, perchè in fondo noi veniamo a confessare l'inferiorità della nostra produzione nei confronti di quella straniera. Ora, io mi domando se il dire ciò sia opportuno; credo che in ogni caso si dovrebbe mutare la formulazione di questo disegno di legge. Che, in fatto, avvenga quel che il relatore ha messo in evidenza, è una cosa certa, ma non credo che sia opportuno, da un punto di vista di fierezza nazionale, confessare in una legge che, senza ricorrere a dei mezzucci, a delle denominazioni straniere, la nostra produzione non riesce a vincere la concorrenza estera. È per questa ragione che io dichiaro di astenermi dal votare il presente disegno di legge.

Ad ogni modo desidererei rinnovare una preghiera alla Presidenza ed è questa: che ai componenti della Commissione, quando debbano discutere ed approvare disegni di legge in cui, come l'attuale, sono richiamati dei precedenti legislativi, siano messi a disposizione da parte della segreteria lo stampato di quelle leggi, in modo da potersi render perfettamente conto della reale portata del disegno di legge di abrogazione ed avere quegli

elementi necessari per poter discutere e votare a ragion veduta.

MOLINELLI. Lo scopo dell'unico articolo del presente disegno di legge è «l'abrogazione delle norme vigenti riguardanti la protezione del prodotto italiano contro la illecita concorrenza del prodotto camuffato come straniero», il che significa che vi era una legge la quale proteggeva il prodotto italiano contro il camuffamento in prodotto estero, mediante la proibizione di vendere un prodotto italiano con nome straniero.

Questa disposizione fu adottata dal passato governo per ragioni di autarchia ed io non voglio indagare se è stato un bene o un male, se ha recato danno o no.

Ma se noi abroghiamo quella legge, in sostanza diciamo che il prodotto italiano può essere venduto anche camuffato con un nome straniero e quindi la portata della legge, è, a mio modesto avviso, proprio di proteggere il camuffamento.

Mi pare che la legge avrebbe egualmente raggiunto lo scopo se avesse detto semplicemente che il «regio decreto legge 28 giugno 1938, n. 1162, convertito con modifiche nella legge 19 gennaio 1939, n. 251, e la legge 12 febbraio 1940, n. 215 sono abrogati».

Mi domando però a quale fine tende questa legge, oltre quello evidente; a chi è utile, a che cosa può servire, e se è degno di noi dare questo ultimo colpo alla difesa del buon nome dell'industria italiana, riconoscendo ufficialmente che la industria italiana può essere più facilmente appoggiata, permettendole il camuffamento con una denominazione straniera, e se ciò è conveniente o no.

Siccome mancano gli elementi per giudicare, io dichiaro che mi asterrò dal voto.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Debbo dichiarare che non sono d'accordo con i colleghi della Commissione circa l'interpretazione sostanziale da essi data al disegno di legge. Qui non si tratta di voler riconoscere che il prodotto straniero è migliore del prodotto italiano. La portata del progetto di legge è ben diversa.

I colleghi senatori debbono tener presente che le leggi che sono richiamate dall'articolo unico del presente disegno di legge in esame, furono emanate in piena autarchia nel 1938 e nel 1940, cioè poco prima e durante la seconda guerra mondiale. Durante quel periodo esistevano delle disposizioni di legge che rendevano quasi impossibile l'importazione in Italia di prodotti stranieri. Conseguentemente anche lo smercio in Italia dei prodotti stranieri era molto limitato. D'altra parte, per il difetto di materie prime, per le difficoltà di procurarsi le stesse materie prime, per la circostanza di dover ricorrere a dei sostituti o surrogati, vi erano alcuni, non tutti, nostri prodotti che non presentavano più quelle qualità, quella genuinità che essi avevano presentato in tempi passati.

Ecco la ragione per cui il pubblico, per alcuni prodotti, si orientò preferibilmente verso prodotti di provenienza estera, anzichè verso prodotti di fabbricazione italiana.

Questo stato di cose indusse, quindi, alla frode, perchè alcuni produttori o rivenditori, per allettare il pubblico, camuffavano come prodotto straniero un prodotto che invece era italiano.

Si ravvisò allora la necessità delle disposizioni di legge, che sono richiamate nel progetto in esame, per tutelare la produzione italiana e per proteggere la buona fede del pubblico.

Oggi, onorevoli senatori, la situazione è profondamente modificata: non siamo in un regime di autarchia, non siamo più in una situazione di penuria di materie prime; oggi le nostre fabbriche sono in condizioni di produrre con osservanza delle più recenti norme tecniche e con completa soddisfazione dei consumatori; non solo, ma è possibile l'importazione di prodotti esteri, almeno in alcuni settori. L'una cosa e l'altra hano fatto venire meno l'interesse ad un camuffamento, e quindi le disposizioni richiamate in questo disegno di legge non hanno alcuna ragione di esistere ancora.

Egregi colleghi, non si tratta di voler dare un riconoscimento di inferiorità del nostro prodotto nei riguardi di quello estero o di voler quasi boicottare il prodotto estero, questo no; ma si tratta di applicazione di un principio di logica e di un principio giuridico e cioè che, cessata la causa, cessa l'effetto; cessate le ragioni che consigliarono le leggi del 1938 e del

1940, cessa anche il motivo di mantenerle. Ed il testo del disegno di legge, così come viene presentato, non mi pare che possa essere assolutamente pregiudizievole per il buon nome della nostra produzione, perchè il disegno di legge si limita a dire semplicemente che «il regio decreto legge 28 giugno 1938, n. 1162, convertito con modifiche nella legge 19 gennaio 1939, n. 251, e la legge 12 febbraio 1940, n. 215, riguardante la protezione del prodotto italiano contro la illecita concorrenza del prodotto camuffato come straniero, sono abrogati». Si aggiunge poi, nel capoverso, che rimangono in vigore tutte le disposizioni contro la concorrenza sleale e contro le frodi in commercio.

Ora, io credo che in questi termini il disegno di legge possa essere approvato in quanto non ne nasce pregiudizio, nè per il buon nome della nostra produzione, nè per il nostro ordinamento giuridico.

MOLINELLI. Io non sono favorevole a questo disegno di legge e neppure a quello che discuteremo proseguendo nel nostro ordine del giorno, concernente l'abrogazione della legge 9 gennaio 1939, n. 189, contenente nuove disposizioni per la preferenza dei prodotti nazionali.

Vi espongo subito le ragioni della mia incertezza. Noi ci troviamo in un momento in cui la produzione nazionale deve essere incoraggiata. Una preferenza accordata ad essa, sia pure con i concetti della legge del 1939 che dava alla produzione nazionale la precedenza per quel che riguardava l'uso nei pubblici uffici, potrebbe essere di utile incoraggiamento per i prodotti nazionali, senza per altro impedire la concorrenza lecita del prodotto straniero. Ecco perchè mi dichiaro contrario all'approvazione di questi due disegni di legge, salva l'abrogazione di quelle disposizioni che contrastino con le attuali esigenze della vita democratica.

TOMÈ, *relatore*. Il rilievo del collega De Luca circa l'opportunità di far passare senza pubblicità questo disegno di legge o per lo meno di non presentarlo con la formulazione attuale mi pare che sia già superato dalla situazione di fatto in cui ci troviamo. Il disegno di legge, infatti, è stato già approvato dalla Camera dei deputati e ne abbiamo qui fatto oggetto di discussione. Mi pare che se noi lo respingiamo non facciamo altro che richiamare su di esso una maggiore attenzione, mentre se lo approviamo nessuno si accorgerà della abrogazione delle norme finora vigenti in questa materia. Le leggi vengono eseguite se e in quanto esse si riferiscano a rapporti economici e giuridici esistenti: ma se questi rapporti si modificano, anche la legge cade in desuetudine e la sua abrogazione non viene rilevata da nessuno. Non vi è quindi alcun pericolo di offesa al prestigio e alla dignità nazionale, tanto più quando si tengano presenti le precisazioni che ci ha fornito l'onorevole Sottosegretario di Stato, le quali ci convincono che il disegno di legge non ha nulla a che vedere con la protezioni dei prodotti stranieri in confronto dei prodotti nazionali.

Per quanto riguarda poi la seconda obiezione avanzata dal collega Molinelli, faccio presente che la nostra legislazione consente, così come risulta anche dall'ultimo comma del disegno di legge, di perseguire coloro che cercano di spacciare prodotti italiani camuffati come prodotti stranieri. La legge sulle frodi in commercio tutela proprio questa materia specifica, così come la tutelano gli articoli del Codice civile e penale, citati in precedenza nella relazione. Il nostro diritto positivo è già armato contro questo pericolo e credo che non vi sarebbe stata neanche la necessità di disegni di legge particolari nel periodo bellico, perchè il diritto vigente forniva già gli strumenti per reprimere eventuali abusi. Si vollero forse aggravare le sanzioni, ma – ripeto – già esisteva la possibilità di reprimere queste frodi.

Credo, quindi, che la remora posta dal collega Molinelli possa senz'altro essere superata ed io vi invito a non prolungare la discussione su questo disegno di legge, il quale merita senz'altro la vostra approvazione.

DE LUCA. La mia fierezza di italiano mi aveva consigliato le osservazioni che ho avuto l'onore di prospettare ai colleghi.

Io mi preoccupo che il pubblico, conoscendo la legge attraverso la *Gazzetta Ufficiale*, possa credere che il prodotto italiano, per avere fortuna in commercio, debba camuffarsi come straniero.

Vorrei, perciò, esaminare la possibilità di eliminare dal disegno di legge quelle parole che possano indurre ad un qualsiasi dubbio e penso

che il disegno di legge sarebbe egualmente preciso se si limitasse a citare la data e il numero della legge che viene abrogata. Proporrei in sostanza un emendamento tendente a sopprimere quelle parole che possono indurre ad una interpretazione non lusinghiera per noi Italiani e, nel caso che l'emendamento venisse accettato dal Governo, io non avrei difficoltà a recedere dalla mia posizione agnostica e darei voto favorevole al disegno di legge.

MARTINI. Penso che, accettando l'emendamento De Luca, non si possa più comprendere il significato della legge. A tutelare il nostro prestigio basta l'ultimo comma dell'articolo unico, che dice: « Nulla è modificato alle disposizioni vigenti sulla concorrenza sleale e sulle frodi in commercio ».

È indispensabile che dalla legge risulti lo scopo per cui essa è stata emanata.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Potrei anche accettare l'emendamento proposto dal senatore De Luca, che è di carattere puramente formale, ma faccio osservare che ciò porterebbe un ritardo nella emanazione della legge che dovrebbe ritornare alla Camera dei deputati. Prego, quindi, il senatore De Luca di non insistere nel suo emendamento.

BRAITENBERG. Io comprendo le ragioni che hanno indotto il senatore De Luca a persentare la sua proposta, ma mi sembra che non sarebbe sufficiente cancellare dall'articolo unico il riferimento alle norme per la protezione del prodotto italiano, contro l'illecita concorrenza del prodotto camuffato come straniero, perchè chi legge la *Gazzetta Ufficiale* andrebbe a ricercare il testo della legge abrogata. In tal modo si attirerebbe maggiormente l'attenzione del pubblico.

DE LUCA. Non insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo unico così formulato:

Articolo unico.

Il regio decreto-legge 28 giugno 1938, numero 1162, convertito con modifiche nella legge 19 gennaio 1939, n. 251, e la legge 12 febbraio 1940, n. 215, riguardante la protezione del prodotto italiano contro la illecita concorrenza del prodotto camuffato come straniero, sono abrogati.

Nulla è modificato alle disposizioni vigenti sulla concorrenza sleale e sulle frondi in commercio.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Abrogazione della legge 9 gennaio 1939, n. 189, contenente nuove disposizioni per la preferenza di prodotti nazionali » (N. 902) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Abrogazione della legge 9 gennaio 1939, n. 189, contenente nuove disposizioni per la preferenza di prodotti nazionali ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tomè.

TOMÈ, *relatore.* Onorevoli colleghi con regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 216, convertito con legge 15 luglio 1926, n. 1379, furono dettate norme riguardanti la preferenza di prodotti dell'industria nazionale negli acquisti da effettuarsi da parte delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti autarchici o sottoposti alla tutela o vigilanza dello Stato. Tali norme furono integrate con regio decreto-legge 20 marzo 1927, n. 527, convertito con legge 8 marzo 1928, n. 519.

Con la legge 9 gennaio 1939, n. 189, venne regolata *ex novo* tutta la materia, e vennero abrogate le precedenti leggi 15 luglio 1926, n. 1379 ed 8 marzo 1928, n. 519. Il provvedimento, emanato a iniziativa dell'allora Ministro delle corporazioni, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e degli scambi e valute (oggi Commercio con l'estero) era inspirato ai princìpi economici imperanti nel tempo ed aveva lo scopo di dare impulso al raggiungimento della indipendenza economica del Paese.

Dopo gli avvenimenti determinati dell'ultimo conflitto mondiale, la difficoltà, da un lato, di reperire nel mercato nazionale le materie prime e molti dei prodotti industriali necessari, e l'afflusso, d'altra parte, con gli aiuti d'oltre Oceano, di notevoli quantitativi di materiali

e merci, hanno reso praticamente impossibile l'osservanza di tali norme che sono venute man mano a cadere automaticamente in desuetudine.

Peraltro, non sembra che l'odierno indirizzo della politica economica del Paese, inteso ad abolire ogni vincolo nelle private iniziative e nei liberi scambi, possa giustificare ancora l'esistenza di norme suggerite da superati criteri autarchici, oggi poi quanto mai inattuali, per l'inserimento di gran parte della nostra economia nel sistema delle importazioni del piano E.R.P.

Si rende, pertanto, necessaria l'emanazione di un provvedimento che in relazione all'esistente situazione di fatto abroghi la citata legge 9 gennaio 1939, n. 189.

A tale scopo è stato predisposto il presente disegno di legge.

CASTAGNO. Contrariamente all'opinione espressa dal collega Molinelli che si è dichiarato contrario all'approvazione di questo disegno di legge, accennandovi durante la discussione del precedente, io dichiaro che voterò a favore del disegno di legge in esame perchè le preoccupazioni che il collega Molinelli ha espresso mi pare non abbiano ragione di essere.

Per proteggere l'industria nazionale nel particolare momento che attraversiamo, che è di vera difficoltà per le nostre attività economiche, vi sono le tariffe doganali.

Vi è nelle mani del Governo, che sta appunto discutendo queste tariffe, l'arma necessaria per proteggere la nostra industria e metterla in condizione di poter vincere anche la concorrenza straniera.

Noi che siamo dei tecnici sappiamo quale enorme danno ha fatto la politica autarchica alla notra industria, oltre che alla nostra economia nazionale.

La preferenza data al prodotto nazionale anche a costo di introdurre determinati surrogati dei prodotti esteri che mancavano sul nostro mercato, ha messo la nostra industria in una posizione di inferiorità rispetto all'industria straniera. Noi dobbiamo superare questa situazione; tutto ciò che facilita l'introduzione del prodotto estero deve essere da noi accettato perchè ci mette in grado di conoscere i progressi tecnici che si compiono nei vari Paesi.

FIORE. Non sono completamente d'accordo con il collega Castagno. Io non sono liberista nè protezionista, sono dell'opinione che bisogna esaminare le varie situazioni nel momento in cui si deve approvare una legge. Mi pare che in questo momento, mentre tutti gli Stati provvedono a tutelarsi non solo attraverso le tariffe doganali ma anche attraverso leggi speciali, come in Francia, non sia il caso di abolire in modo draconiano tutte le disposizioni precedenti di carattere protezionistico.

Noi abbiamo bisogno di incrementare ed incoraggiare l'industria nazionale. Io credo che si potrebbe predisporre, nel quadro dell'economia del nostro Paese, un altro disegno di legge che non arrivi fino alla libertà completa.

Il Governo non ha ancora posto nella sua condotta politica una completa libertà di commercio; anzi, in determinate situazioni economiche sono stati posti dei vincoli.

Per ciò, in questo momento, dovremmo respingere questo disegno di legge, anche in attesa di chiarimenti che ci potranno venire dalla prossime dichiarazioni del Ministro del tesoro sull'indirizzo economico del Paese. Si potrebbe, allora, vedere quale disposizione sia possibile emanare per evitare gli inconvenienti che questa legge potrebbe portare.

ZINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Onorevoli senatori, questo disegno di legge è stato presentato del Ministro dell'industria ed è evidente, per la contraddizion che nol consente, che il Ministro non aveva certamente intenzione di venir meno al proprio dovere che è quello di favorire e incrementare, quanto più possibile, l'industria italiana. Vero è invece che il Ministro proponente si trovò nella necessità di presentare questo disegno di legge perchè quelle disposizioni che noi intendiamo abrogare non sono dettate nei riguardi dei privati, ma nei riguardi delle Amministrazioni pubbliche, le quali avrebbero dovuto preferire il prodotto nazionale rispetto al prodotto estero. Oggi invece accade che le pubbliche Amministrazioni tendono ad avvalersi dei prodotti esteri perchè possono ottenere questi prodotti attraverso i finanziamenti E.R.P. Quindi la situazione di fatto, rispetto al 1939, in rapporto a queste Amministrazioni si è radicalmente modificata. Inoltre nel mantenere in vita la legge del 1939 si va

incontro ad una contraddizione con la politica di liberalizzazione degli scambi che noi andiamo progressivamente attuando. D'altra parte qualsiasi apprensione che possa concernere la dovuta protezione della nostra industria è infondata ove si tenga presente quanto è stato già detto dal senatore Castagno circa le tariffe doganali e ove si tenga presente che, per la maggior parte almeno dei prodotti esteri, per quelli cioè che non sono stati liberalizzati, occorre la licenza da parte del Ministero del commercio con l'estero il quale, prima di pronunciarsi, chiede il parere al Dicastero dell'industria e commercio che, come gli onorevoli senatori sanno, dà parere favorevole solo quando si riconosca che un determinato prodotto estero non sia fabbricato in Italia o non sia fabbricato nella misura necessaria a coprire il fabbisogno nazionale, di modo che, in linea di fatto, in linea amministrativa, questa protezione alla quale si riferiscono i senatori Fiore e Molinelli viene in realtà effettuata. Ecco perchè, mentre l'abrogazione della legge 9 gennaio 1939, n. 189 è assolutamente necessaria per ragioni di coordinamento, essa non può d'altro canto intralciare l'attività dell'industria italiana.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo unico della legge, che è così formulato:

Articolo unico.

La legge 9 gennaio 1939, n. 189, contenente nuove disposizioni per la preferenza dei prodotti nazionali, è abrogata.

Chi approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: « Disciplina della produzione e del commercio dei saponi e dei detersivi » (N. 879) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina della produzione e del commercio dei saponi e dei detersivi ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore senatore Giua.

GIUA, *relatore*. Il disegno di legge che viene presentato all'approvazione della nostra Commissione, già approvato dalla decima Commissione permanente della Camera dei deputati nella riunione del 17 febbraio 1950, è basato sul criterio di abolire ogni disciplina e vincolo sulla produzione di saponi, affermato nella relazione del Ministro Bertone che accompagna il disegno di legge presentato alla Camera dei deputati. Nella stessa relazione si legge anche: « L'esperienza degli ultimi mesi ha confermato la giustezza di tale intendimento ed ha dimostrato che ritornata alla normalità la disponibilità delle materie grasse per saponificazione, non è affatto necessaria una regolamentazione delle caratteristiche tecniche dei vari tipi di saponi e che è opportuno lasciare all'iniziativa dell'industria saponiera ogni determinazione in proposito ».

Riconosciuto valido questo criterio dal Ministero dell'industria e commercio, il presente disegno di legge non offre materia opinabile e può essere approvato senza modificazioni sostanziali.

Sento, però, il dovere di richiamare l'attenzione dei colleghi sul presupposto ministeriale che il contenuto in acidi grassi stampigliato in ogni pezzo, barra o blocco di sapone sia sufficiente a garantire il consumatore. Esso lascia alquanto perplessi sulla garanzia di una adeguata tutela del consumatore: è vero in effetti che il pregio del sapone è dovuto sopratutto all'elevato contenuto in acidi grassi (articolo 2, indicazione quarta); ma quanti consumatori sono a conoscenza di questa nozione?

Non certo la massa dei consumatori, ignari del valore dell'indicazione sopradetta a causa della scarsa diffusione di conoscenze tecniche nella maggioranza del popolo. Mentre è noto che i saponi industriali, anche senza l'indicazione prescritta, sono valutati nei contratti soprattutto in base al contenuto in acidi grassi.

Sarebbe stato, quindi, più opportuno disciplinare la produzione ed il commercio dei saponi valendosi di quanto è disposto nel decreto ministeriale 22 dicembre 1945, oppure classificare i saponi per il consumo domestico in tre tipi: prima, seconda e terza qualità, a seconda del contenuto in acidi grassi, seguendo la nomenclatura adottata dall'Unione saponiera italiana nel 1926, che stabiliva: per la

prima qualità dei saponi da impasto allo stato fresco, un contenuto in acidi grassi non inferiore al 46 per cento; per la seconda qualità un titolo non inferiore al 30 per cento e per la terza qualità un titolo inferiore al 30 per cento.

Qualora i colleghi siano d'accordo nell'accettare in via di esperimento il criterio di abolire ogni disciplina e vincolo nella produzione dei saponi e quindi di approvare il presente disegno di legge, non deve però mancare da parte della nostra Commissione il richiamo all'onorevole Ministro della industria e commercio ad una stretta vigilanza sulla efficienza e sulla portata della presente legge circa la tutela del consumatore.

Io penso però, come accennavo, che questo disegno di legge potrebbe essere modificato nel senso che si potrebbero stabilire tre categorie di sapone a ciascuna delle quali si dovrebbe attribuire una determinata percentuale di acidi grassi. Ciò per facilitare all'acquirente la comprensione della qualità di sapone che acquista. Questa questione non è per altro essenziale perchè, ove questa proposta non sia accettata, il pubblico comincerà ad abituarsi a leggere, dalla stampigliatura che ciascun prodotto reca, quale sia la qualità di sapone che acquista.

Nella vecchia legislazione si introdusse il concetto di regolare la produzione garantendo i prodotti che effettivamente non fossero manipolati. Questo problema si pose dopo la prima guerra mondiale, in condizioni particolari per noi, ma si pose anche in altre Nazioni, specialmente in Germania; problema dovuto alla mancanza dei grassi industriali in quasi tutti i Paesi europei, per i quali questi sono grassi di importazione, ove si eccettui il cascame dell'olio di oliva che dà un olio al solfuro.

È evidente che, durante la guerra, i grassi, anche i più scadenti, vengono elaborati chimicamente in modo da esser trasformati in grassi commestibili, invece di esser adoperati per l'industria del sapone. Sorge, allora il problema della sostituzione di una parte dei grassi, talvolta della totalità dei grassi, con prodotti di compensazione. In Italia, durante l'ultima guerra, era stato impiegato un prodotto che si ottiene dai limoni, detto «tergina», che doveva sostituire gli acidi grassi. In Germania furono adoperati, per sostituire gli acidi grassi, molti surrogati. Tutti questi prodotti non potevano corrispondere alla qualità detersive del sale di sodio e di potassio dei grassi naturali, vegetali e animali.

Dopo la prima guerra mondiale la legislazione aveva introdotto una classificazione che era troppo complicata; è evidente che lo Stato deve preoccuparsi che il sapone prodotto sia veramente sapone, ma questa preoccupazione la si deve avere soprattutto verso il pubblico che può essere tratto in inganno, mentre per gli industriali lo Stato non deve avere alcuna preoccupazione perchè essi hanno i mezzi per difendersi. Non vi è industriale che acquisti una determinata partita di sapone senza stabilire nei contratti quali ne debbano essere le caratteristiche, nè può essere tratto in inganno perchè ha la possibilità di procedere all'analisi chimica.

Può essere, invece, truffato il privato consumatore, come abbiamo visto fare durante la recente guerra, quando fu messa in commercio una quantità di prodotti con qualità detersive lievissime, non corrispondenti a quelle del sapone, che è composto, per la massima parte, da sale di sodio e di potassio.

Ecco perchè, anche senza procedere all'emanazione di una legislazione intesa a regolamentare la produzione del sapone per difendere il consumatore, io proponevo di sostituire alla dizione del numero quarto dell articolo 2, l'altra «prima, seconda, terza qualità», secondo un principio già approvato dall'Unione fabbricanti di sapone. In tal modo non si metterebbe il Governo in contrasto neanche con la Associazione dei saponieri.

Fin dal 1926 (eravamo in regime fascista, ma l'autarchia non era cominciata) l'Unione fabbricanti di sapone, come dianzi accennavo, aveva stabilito che la prima qualità di saponi da impasto, che sono i saponi di consumo popolare, dovesse contenere non meno del 46 per cento di acidi grassi, la seconda qualità un titolo non inferiore al 30 per cento, e la terza qualità un titolo inferiore al 30 per cento. Il consumatore vedendo stampigliata sul pezzo di sapone l'una o l'altra dicitura può rendersi immediatamente conto delle caratteristiche

del prodotto che acquista. Ripeto, per altro, che la questione non è essenziale perchè, quando i consumatori vedranno stampigliato su un pezzo di sapone « 46 per cento di acidi grassi », comprenderanno che ciò significa che quel sapone è di prima qualità, e così per le altre due qualità.

Il disegno di legge può quindi essere approvato così come esso è attualmente formulato, o con la modifica da me proposta, o con qualche altra modifica che potesse essere richiesta dal rappresentante del Governo se le proposte dell'Unione fabbricanti di sapone non venissero considerate come valide nel momento attuale.

BOSCO. Vorrei fare una osservazione di carattere giuridico: l'articolo 6 prescrive che « i saponi posti in commercio sotto denominazione di " saponi neutri ", " saponi neutri per neonati ", " saponi medicinali ", devono avere reazione neutra e non devono contenere resine, nè materiali di carica o indurimento »; ora a me sembra che questa precisazione resti senza sanzione, perchè l'articolo 8 nel primo comma punisce « chiunque pone in commercio i saponi e i detersivi di cui alla presente legge senza le indicazioni prescritte » con l'ammenda da lire 3.000 a lire 50.000; e ciò riguarda la prescrizione di cui all'articolo 2, che fa obbligo di apporre delle indicazioni sui pezzi di sapone.

Il secondo comma dell'articolo 8 punisce « chiunque produce o pone in commercio saponi e detersivi che non rispondono alle dichiarazioni e indicazioni appostevi a norma della presente legge » con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Le caratteristiche di saponi prescritte nell'articolo 6 non sono previste dal secondo comma dell'articolo 8, e pertanto le violazioni di questa norma restano senza sanzione.

Quindi io proporrei di modificare così l'articolo 8: « Chiunque contravviene alle prescrizioni della presente legge è punito con ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

« L'ammenda è ridotta a lire 3.000, nel minimo, ed a lire 50.000, nel massimo, per immissione in commercio di saponi e di detersivi senza le indicazioni prescritte dalla presente legge ».

Proporrei, cioè, un primo comma che in generale punisse tutte le infrazioni alla legge e nel capoverso metterei che la diminuzione di penalità si ha nel caso che si tratti di immissione in commercio senza le prescritte indicazioni. In tal modo anche le infrazioni all'articolo 6 verrebbero a trovare la loro sanzione.

TOMÈ. Pregherei il collega Giua di dirci la sua opinione in merito al memoriale che è stato distribuito a tutti i componenti la Commissione, in cui si contesta l'opportunità del disegno di legge che ci è stato presentato con la motivazione che esso sarebbe di danno alla piccola industria, mentre invece favorirebbe la grande industria saponiera.

GIUA, *relatore*. Il memoriale è scritto da un piccolo produttore di saponi, che non conosce la chimica.

L'osservazione che si fa nel memoriale, ad esempio, che la produzione dei saponi deve essere lasciata alla libertà del produttore per il fatto che il sapone non si mangia, è una ingenuità perchè se il sapone non si mangia, esso evidentemente è di una certa utilità in quanto serve a quel determinato scopo detersivo, e se la produzione saponiera non viene controllata si può anche danneggiare la salute pubblica. Quindi è necessario che la produzione del sapone sia disciplinata dalla legge, senza tuttavia danneggiare la piccola industria.

Ora, per quanto riguarda il memoriale, esso è stato scritto da una persona che evidentemente trova vantaggio nel mettere in commercio tipi di sapone senza acidi grassi o con piccole quantità di essi, come fin'ora si è fatto per ragioni di necessità.

A me sembra che questo disegno di legge lasci ampia libertà tanto ai grandi come ai piccoli produttori. Alla obiezione che mi faceva qualche collega relativamente al costo della stampigliatura per la piccola industria, io posso rispondere che questa impressione sul pezzo di sapone costa molto poco ed incide minimamente sul prezzo; i piccoli produttori non possono perciò esserne danneggiati.

Su questo memoriale non credo che dobbiamo fermarci molto, dato che non sono serie le obbiezioni contenute in esso.

Per quanto riguarda l'osservazione del senatore Bosco in merito all'articolo 6, il quale si riferisce ai saponi posti in commercio sotto la denominazione di « saponi neutri », « saponi neutri per neonati », « saponi medicinali », ri-

levo che chi produce questi saponi è evidente che li prepara nelle condizioni volute, se non dalla legge, dal consumo. D'altronde la legge stabilisce che questi saponi non debbono contenere resine, nè materiali di carica o indurimento, vale a dire che debbono contenere solamente acidi grassi, in quanto se i «saponi medicinali» o i «saponi neutri per neonati» fossero saponi preparati con impasto, vi potrebbe essere un eccesso di alcali, soda o potassa che danneggerebbe la pelle del neonato.

DE LUCA. Nel memoriale è fatto cenno alla composizione in acidi grassi del sapone ed è affermato che la misura della bontà del sapone non è esclusivamente comparata alla quantità di acido grasso contenuto in esso, ma che ci sono alcuni alcali superiori che in parziale sostituzione degli acidi grassi possono dare un potere detersivo maggiore.

GIUA, *relatore*. Effettivamente per i cosidetti «saponi per l'industria tessile» oggi si cerca di impiegare dei prodotti che siano più detersivi degli acidi grassi, vale a dire che abbiano un potere detersivo migliore, in modo da evitare gli incovenienti che qualche volta si producono nella tiratura della fibra tessile. Sono stati preparati dei prodotti sintetici detersivi che, mescolati con acidi grassi, dànno saponi aventi qualità superiori; ma quei prodotti non vengono usati nel sapone da bucato e nelle saponette, che si adoperano a normale scopo detersivo, per il loro maggior costo, in quanto vengono sinteticamente ricavati dagli acidi grassi. Dire che l'industriale deve essere tutelato dallo Stato, sarebbe superfluo in quanto l'industriale, come ho già rilevato, si difende da sè stesso: infatti quando acquista del sapone a diecine o centinaia di quintali fa un contratto con il quale il fabbricante è obbligato a fornire sapone che corrisponda a requisiti determinati.

DE LUCA. Vorrei formulare un'altra domanda di carattere fisico-tecnico: si afferma in quel memoriale che nella grande caldaia in cui si manipola il sapone avviene per la forza di gravità un deposito che snatura nei tratti inferiori le caratteristiche del sapone da ottenere; in altri termini si verrebbero a formare due strati di sapone.

GIUA, *relatore*. Oggi anche i piccoli saponifici hanno macchine che servono ad ottenere una mescolanza omogenea; è evidente che, se vi sono dei piccoli produttori che si servono ancora di spatole a mano, questo inconveniente si può verificare; tuttavia la legge non si può preoccupare di questi piccoli fabbricanti.

CAMINITI. Propongo di rinviare alla prossima riunione la discussione di questo disegno di legge perchè dovrò sottoporre all'attenzione dei componenti la Commissione alcune osservazioni in merito alla classificazione dei saponi che in questo momento non posso fare per mancanza di dati.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare in merito alla proposta fatta dal senatore Caminiti di rinviare la discussione del disegno di legge, metto ai voti la proposta anzidetta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

La riunione termina alle ore 12,45.